

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 9 APRILE 1964

(13^a seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Autorizzazione alla cessione al comune di Milano dell'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale, sito in quella città tra piazza del Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli, in permuta dell'immobile di proprietà comunale denominato ex Ospedale Maggiore e sito nello stesso capoluogo tra via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco Sforza » (301) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 298, 301
CONTI, *relatore* 298

« Parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiari » (321) (D'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 301, 308
ARTOM 303, 304, 305, 307
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 303, 304, 306
BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 306, 307
BERTOLI 303, 304, 305, 306, 307
BRACCESI, *relatore* 302, 305, 306

FORTUNATI Pag. 307, 308
PIRASTU 306
TRABUCCHI 304, 306, 307, 308

« Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane » (405) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione in sede redigente e trasmissione all'Assemblea):

PRESIDENTE 290, 297
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 296, 297
BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 296
BERTOLI 293
BRACCESI, *relatore* 290, 293, 297
FORTUNATI 296
GIGLIOTTI 292
MARIOTTI 293, 296, 297
MARTINELLI 295, 296
OLIVA 293, 295, 296

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bosso, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gliotti, Lo

Giudice, Maier, Mariotti, Martinelli, Oliva, Passoni, Pecoraro, Pesenti, Pirastu, Roda, Roselli, Salari, Salerni, Samaritani, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Bensi e per il tesoro Belotti.

M A I E R , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione in sede redigente e trasmissione all'Assemblea del disegno di legge: « Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane » (405) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione in sede redigente del disegno di legge: « Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A C C E S I , *relatore.* Onorevoli senatori, conviene ricordare, senza indugiarsi a fare una dettagliata indicazione di tutti i provvedimenti adottati per un adeguato incremento del credito definito a « medio termine », destinato ed indirizzato all'attuazione di un piano di sviluppo dell'economia nazionale, che l'Istituto centrale per l'esercizio di tale credito (denominato più brevemente Mediocredito centrale) venne istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, al fine di completare il sistema creditizio a favore delle piccole e medie imprese industriali nelle diverse regioni.

Tale Istituto, a cui la legge n. 955 del 22 dicembre 1953 affidò anche il compito di presiedere all'attuazione del credito a favore delle esportazioni, in undici anni di attività intensa e di esperienze nuove e rinnovate, è riuscito a divenire uno dei centri di di-

rezione e di sviluppo del nostro sistema di credito agevolato.

Tecnicamente i limiti bancari di operatività del « Mediocredito » vennero riepilogati nell'articolo 2 della legge n. 265 del 30 aprile 1962. Tali limiti consentono al medesimo:

a) il sconto di effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli Istituti ed Aziende di credito a favore di medie e piccole imprese;

b) il finanziamento contro cessioni in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi a piccole e medie imprese in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) l'assunzione, da solo od in consorzio, di titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti istituti o aziende di credito, in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni;

d) il sconto di effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

e) la concessione di anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera d);

f) la concessione di anticipazioni e riporti su titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635; ed infine, in sostituzione ed a completamento delle operazioni surricordate, l'Istituto è stato autorizzato a corrispondere, nei limiti stabiliti annualmente, dei contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spese a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli Istituti concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale.

Gli istituti primari che finora hanno potuto ricorrere per le operazioni su indicate al al Mediocredito centrale sono ben ventidue, ed esattamente i seguenti:

1) Banca Nazionale del Lavoro, sezione speciale; 2) Banca Nazionale del Lavoro, sezione cooperativa; 3) Banco di Napoli;

4) Banco di Sicilia; 5) Centrobanca; 6) Istituto Mobiliare Italiano; 7) Efibanca, ISVEIMER; 9) Istituto Regionale Piemonte; 10) Istituto Regionale Triestino Alto Adige; 11) Istituto Regionale Sicilia (IRFIS); 12) Credito Industriale Sardo (C.I.S.); 13) Istituto Regionale Lombardia; 14) Istituto Regionale Marche; 15) Istituto Regionale Lazio; 16) Istituto Regionale Umbro; 17) Istituto Regionale Toscano; 18) Istituto Regionale Emilia-Romagna; 19) Istituto Regionale Liguria; 20) Istituto Regionale Venezia; 21) Istituto Regionale Friuli; 22) Interbanca.

Al 31 dicembre 1963 l'intervento dell'Istituto su finanziamenti all'interno ammontava a lire 82.257 milioni, dei quali lire 45.463 milioni riferite alla legge n. 949 del 1952, lire 33.901 milioni riferite alla legge n. 623 del 1959 e lire 2.892 milioni alla legge n. 1016 del 1960.

Alla fine dell'esercizio scorso i finanziamenti in essere per l'esportazione ammontavano a lire 2.257 milioni nella forma di sconto e a lire 63.443 milioni in anticipazioni. In totale, quindi, al 31 dicembre l'ammontare degli interventi risultava complessivamente di lire 147.957 milioni.

Per contro, alla stessa data il capitale produttivo del Mediocredito centrale ammontava a lire 169.387 milioni, costituito:

dal fondo di dotazione, lire 114.634 milioni;

dalla riserva non investita, lire 3.406 milioni;

dall'anticipazione passiva (legge 30 aprile 1962, n. 265), lire 14.950 milioni;

dal prestito argentino (legge 3 dicembre 1957, n. 1996), lire 34.620 milioni;

utilizzo del prestito di cui alla legge 1º novembre 1957, n. 1087 lire 1.777 milioni.

Sembrerebbe a prima vista esservi ancora un margine di 22 miliardi per ulteriori interventi, ma occorre tener presente che gli impegni di intervento in finanziamenti a medie e piccole imprese ammontavano a lire 12.740 milioni e quelli per l'esportazione a lire 36.604 milioni, per cui appare evidente — pur tenendo conto delle disponibilità che potranno prodursi con i rientri duran-

te il 1964 — che nell'anno in corso, se non intervenisse l'aumento del fondo di dotazione, proposto con il presente disegno di legge, l'importantissima attività creditizia per questi due rami potrebbe essere notevolmente ridotta. Basti pensare che per le operazioni nell'anno 1963 effettuate con l'intervento del « Mediocredito » ebbero luogo 1.472 nuovi finanziamenti per lire 23.558 milioni a favore di piccole e medie imprese, mentre i finanziamenti sotto forma di anticipazione in agevolazione dell'esportazione furono 171 per 34.018 milioni di lire.

A questo punto mi pare che insistere per dimostrare la necessità del fondo di dotazione non sia opportuno. Potrei — ed ho qui tutti i dati statistici, se qualche onorevole collega ne volesse prendere visione — specificare come si sono svolte le operazioni del Mediocredito fino ad oggi, divise per provincia, divise per azienda e divise per rami di commercio; ma ritengo opportuno non riportarli nella relazione, poichè formerebbero un robusto e voluminoso fascicolo.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita con decreto legislativo del 15 dicembre 1947, n. 1418, e trasformata in Istituto di sconto con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, ha un fondo di dotazione che al 31 dicembre 1963 ammontava a lire 15 miliardi e 500 milioni, così costituito:

da 500 milioni conferiti, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418: per lire 250 milioni dallo Stato e per lire 50 milioni ciascuno dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, dall'Istituto delle banche popolari italiane, dal Monte dei Paschi di Siena, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia;

da lire 5.000 milioni conferiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

da lire 5.000 milioni conferiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1958, n. 232;

da lire 5.000 milioni conferiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200.

Il fondo di riserva al 31 dicembre 1963 aveva raggiunto la somma di lire 461.219.615.

Per contro, ed ecco il punto, i finanziamenti cambiari alla stessa data ammontavano complessivamente a lire 17.475.573.999, suddivisi, conformemente alle norme ministeriali di applicazione della legge 27 luglio 1962, n. 1228 in finanziamenti cambiari di durata inferiore a tre anni per lire un miliardo 331 milioni 624.472 ed in finanziamenti superiori a tre anni, rappresentati da 61.682 cambiali per lire 16 miliardi 143 milioni e 949.527.

È vero che il suddetto impiego di lire 17.475.573.999 è costituito per lire 14 miliardi 17 milioni 095.875 da finanziamenti cambiari effettuati con le disponibilità del fondo di dotazione, e per lire 3.458.478.124 da finanziamenti cambiari eseguiti con i fondi anticipati dalla Cassa per il Mezzogiorno ed afferenti a prestiti concessi ad imprese artigiane site nella zona di competenza della Cassa predetta, ma nonostante ciò conviene rilevare che l'attuale fondo di dotazione è stato pressochè interamente impegnato in quanto è da tener conto che alla stessa data erano anche in corso operazioni di rinnovo finanziamenti per lire 120.705.000, mentre ne figuravano deliberati e da erogare per un ammontare di lire 1.360.932.000.

Considerando infine che ogni anno le richieste di risconto da parte del sistema bancario ed in particolare delle piccole e medie aziende di credito si aggirano sui venti miliardi, la necessità di incrementare adeguatamente la dotazione dell'« Artigiancassa », pur tenendo conto dei rientri delle operazioni in corso di ammortamento, che si aggirano sui sei miliardi annui, appare evidentissima.

Come noto, la politica creditizia della « Artigiancassa », svolta tanto con l'attività di risconto quanto con il fondo contributo interessi che, nell'attuale ordinamento creditizio, svolge una duplice funzione, e cioè: riduce il tasso di interesse a carico delle imprese e stimola il sistema bancario a sviluppare gli impieghi in favore del settore artigiano, ha avuto finora un notevole successo.

Risultano interessanti i seguenti dati: complessivamente, dall'inizio dell'attività al 31 dicembre 1963, sono state ammesse al risconto n. 31.180 operazioni per lire 66.700 milioni, mentre sono state approvate, ai fini del contributo statale nel pagamento degli interessi, n. 82.185 operazioni per lire 199.565 milioni.

Gli investimenti artigianali realizzati con il concorso dei finanziamenti approvati nel 1963 ascendono a lire 70.717 milioni, così ripartiti per destinazione: lire 33.544 milioni per impianto laboratori; lire 6.255 milioni per ammodernamento e impianto di laboratori; lire 30.688 milioni per acquisto macchinari ed attrezzature; lire 230 milioni per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Le operazioni approvate dall'inizio dell'attività della Cassa al 31 dicembre 1963 hanno consentito a n. 72.146 imprese artigiane di investire in nuovi laboratori lire 147 miliardi, di ammodernare ed ampliare per lire 34 miliardi quelli già esistenti, di installare macchinari ed attrezzature per lire 130 miliardi, di costituire scorte di materie prime e prodotti finiti per circa lire 2 miliardi.

È evidente che tale sviluppo veramente notevole non deve essere in alcun modo abbandonato, sicchè l'incremento del fondo di dotazione appare utile ed urgente, tanto più nella attuale situazione creditizia.

Viene a questo punto necessario, per me relatore, e penso per la Commissione, ricordare che col primo semestre del 1964 il fondo di incremento interessi verrà completamente ad esaurirsi e sarà bene invocare dal Governo uno stanziamento prima che sia troppo tardi.

Infine si esprime giudizio favorevole sulla copertura della spesa di complessivi 80 miliardi di lire. L'articolo 3 del disegno di legge ne indica la copertura finanziaria mediante la graduale riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

G I G L I O T T I . Questo disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei de-

putati prima della riforma del bilancio. Quindi credo che gli articoli 1, 2 e 3 dovrebbero essere ora modificati per adeguarli a tale riforma.

B R A C C E S I, *relatore*. L'articolo 1 così recita: « Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire cinquanta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 30 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-1964 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66 ». È vero, si dovrebbe modificarlo.

O L I V A. Si dovrebbe dire, dopo aver indicato lo stanziamento per l'esercizio 1963-1964: « 10 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi di applicazione della legge » senza specificare.

B R A C C E S I, *relatore*. Bisogna dire: « 15 miliardi nell'esercizio fino al 31 dicembre 1964, e 20 miliardi per ciascuno degli altri esercizi ».

B E R T O L I. Il disegno di legge dovrà tornare nuovamente alla Camera dei deputati.

B R A C C E S I, *relatore*. Naturalmente.

O L I V A. Ieri in Commissione, con il Segretario dell'ufficio pareri, si discuteva questa questione, e la formula che è sembrata più opportuna sarebbe questa: fare la somma degli stanziamenti successivi e dire che va ripartita negli esercizi successivi al 1963-64 in ragione di lire *tot* annue, in modo che gli stanziamenti automaticamente vadano per metà annualità nel semestre prossimo. Per quanto riguarda gli anni successivi, nel 1965 andrà un'intera annualità e nel 1966 l'ultima semestralità.

B R A C C E S I, *relatore*. Il disegno di legge ritorna alla Camera, non c'è altro da fare.

M A R I O T T I. Io non dubito, per una certa esperienza in materia, che questi provvedimenti legislativi che tendono a finanziare le piccole e medie imprese, e soprattutto le imprese artigiane, abbiano dato dei risultati notevoli dal punto di vista dell'ammmodernamento degli impianti ed abbiano portato quindi alla realizzazione di una maggiore produttività. Quindi il Gruppo socialista non può che essere favorevole all'approvazione del disegno di legge. Però non posso astenermi dal denunciare che il meccanismo, il congegno di queste leggi, dal punto di vista, direi, pratico della corresponsione dei finanziamenti che vengono richiesti dalle aziende, lascia molto a desiderare. Difficilmente gli artigiani che chiedono finanziamenti o mutui per ammodernamenti o per fare anche piccoli capannoni industriali, possono averli prima di 7-8 e anche 10 mesi; e, in una curva crescente di prezzi, sta di fatto che le erogazioni che dovrebbero coprire questi piccoli complessi industriali vengono ad essere non più sufficienti, e quindi è sottratto anche quel poco di capitale di esercizio che questi artigiani, queste piccole industrie riescono a reperire presso gli istituti di credito a medio termine.

A questo punto, poi, c'è un'altra considerazione piuttosto grave; cioè noi abbiamo anche un sistema del credito che in genere si basa esclusivamente sulle garanzie reali, o su fidejussioni personali o di banche per poter ottenere questi sussidi. Questo significa una legislazione che in genere favorisce le aziende artigiane già affermate; ma quando si tratta di aziende nuove che sorgono in certi insediamenti industriali, sia pure di piccole e medie aziende, questa operazione è addirittura inadeguata, perchè la nuova azienda, in ordine alla richiesta di finanziamento, deve disporre, in questa operazione, di garanzie che l'imprenditore non può assolutamente prestare. Tra l'altro mi piacerebbe che il rappresentante del Governo ci dicesse come è possibile esercitare un controllo, per questo credito a medio e lungo termine, sui soggetti che dovrebbero interpretare la legge; perchè, come succede in parecchi altri settori, coloro che vengono posti alla direzione, per esempio, di istituti

di medio credito regionale, eccetera, non sono indenni da una forma di nepotismo e di clientelismo che veramente fa paura. Questo è un inconveniente che deve cessare e noi dobbiamo affrontare seriamente tale problema. Perchè c'è poco da fare: quando a un tizio che è a capo, per esempio, di un istituto di medio credito di Firenze, si presenta un tale accompagnato da garanzie personali, non è preminente il giudizio sulla capacità dell'imprenditore, nuovo o vecchio che sia, sulla possibilità di espansione — elementi che, peraltro, si trovano in relazione tecnica o finanziaria con la fabbricazione di prodotti di cui il mercato è ricettivo —, cioè su tutte quelle garanzie che devono spingere chi di dovere a concedere il finanziamento; ma in realtà, dove si esercitano maggiori pressioni, dove ci sono più raccomandazioni, più si riesce ad ottenere: restano fuori molte imprese che sotto il profilo della capacità meriterebbero invece maggiore considerazione. Voi sapete peraltro che al Mediocredito regionale o centrale le proposte di finanziamento arrivano attraverso il Monte dei Paschi, la Banca Toscana, la Cassa di risparmio, e questi istituti di credito hanno maggior interesse a fare pressioni per far passare l'operazione perchè quelle persone che a loro si rivolgono, una volta ottenuto il credito, diventano immediatamente loro correntisti. È chiaro infatti che l'imprenditore, allorchè riscuote il finanziamento, non l'utilizza tutto in una volta, ma lo accredita sul conto corrente della banca proponente; e quindi, direi, c'è tutto un meccanismo che pone di fatto alla mercè di due o tre persone il movimento e la erogazione di questi finanziamenti, che in rapporto ai fini istituzionali dovrebbero articolarsi in modo assai diverso.

Voi mi direte: ma come si può fare? Questo dipende dal Ministro del tesoro, cioè a dire dal Governo; perchè a un certo punto, o noi siamo in condizioni di esercitare un certo controllo per far sì che questo meccanismo funzioni in modo veramente egregio, senza discriminazioni, e che le erogazioni vengano fatte in base alla capacità e anche in rapporto al fatto che una certa azienda

nasce per dare una certa vivacità all'economia della zona; o altrimenti noi continueremo all'infinito a dare i fondi di dotazione all'Artigiancassa, al Mediocredito, eccetera, i quali fondi andranno sempre a favorire un ristretto gruppo di aziende che però, nella somma delle varie regioni, sono una quantità notevole. Peraltro io voglio dire che non è che con questa dotazione del credito a medio ed a lungo termine non si contrabbandi anche merce di altra specie, perchè non sempre questi crediti vengono chiesti da gente che ha acquistato il terreno e che deve cominciare la costruzione di uno stabilimento, o provvedere all'ammodernamento degli impianti o a costruire piccoli capannoni industriali più funzionali al fine di realizzare minori costi di produzione: no, qualche volta si danno i finanziamenti quando si è già costruito; qualche volta si arriva proprio a camuffare o a trasformare un credito a medio termine in capitale di esercizio che non sempre viene utilizzato nel corpo aziendale, ma viene distratto da altre operazioni. Nelle forme speculative che hanno coinvolto anche piccoli e medi imprenditori non è che anche questo tipo di legislazione non abbia creato la possibilità di fare certe operazioni che non hanno niente a che fare con le finalità istitutive.

Mi si dirà: sono considerazioni che probabilmente conosciamo tutti. A questo punto io domando al Governo: si può esercitare o non si può esercitare un certo controllo? Naturalmente si deve effettuare anche un certo « cambio della guardia », come si fa nell'avvicendamento degli ufficiali fiscali; perchè è chiaro che se un funzionario delle imposte dirette sta per dieci anni a contatto con un certo pubblico, è difficile che non si faccia una clientela e, poichè diventa certamente più capace di certi contabili, quando va in pensione può andare a fare il libero professionista. Ora, a questo punto, far rimanere inamovibili le solite persone, i soliti consigli di amministrazione eccetera, vuol significare che questi hanno in mano la massa monetaria del nostro Paese e la utilizzano sì, direi, anche per fini che sono giusti, ma che qualche volta hanno un ca-

rattere extra-istituzionale sul quale io non sono assolutamente d'accordo.

Quindi, secondo me, il meccanismo, il congegno della legge potrebbe funzionare molto bene se ad un certo punto il Ministero del tesoro cominciasse a trasferire un determinato funzionario ad altra banca o in altra sede. Sta di fatto che per dieci anni quel funzionario rimane *in loco* e che il Medio credito regionale fa e disfà, e nonostante le statistiche estremamente eloquenti che or ora ci ha illustrato il nostro collega Braccesi, io sono sicuro che una parte di queste erogazioni monetarie non rientrano nel limite delle finalità che la legge si propone.

MARTINELLI. Raccogliendo l'osservazione del senatore Gigliotti, vorrei pregare la Commissione di lasciare al relatore o al Presidente, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato, di indicare esattamente la ripartizione delle varie quote, e ciò per non cadere in qualche errore. Infatti, dalla lettura degli articoli concernenti la ripartizione delle quote per esercizi, risulta che non si è tenuto conto che gli stanziamenti concernenti l'esercizio 1964-65 vanno scissi in due parti, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965, e gli stanziamenti rimanenti vanno ripartiti fra l'esercizio 1965 e i successivi.

Per ovviare ad una errata formulazione io penso che sarebbe meglio concordare con la Ragioneria generale la ripartizione definitiva dei fondi da stanziare.

OLIVA. Desidero osservare che tutto ciò che ha esposto il senatore Mariotti, anche se con senso pratico, potrebbe essere controverso. Tutti noi siamo interessati affinché la destinazione dei fondi sia il più possibile rivolta ai suoi veri scopi, cioè in favore di un vero artigianato, benchè sotto tanti profili il concetto di esso sia diventato abbastanza elastico; comunque, pur nell'ambito di questa elasticità, dobbiamo, ripeto, fare in modo che i fondi di cui si tratta nel disegno di legge al nostro esame vengano destinati ad un reale incremento delle imprese artigiane.

Vorrei, peraltro, far presente al senatore Mariotti che l'intermediazione e la preparazione delle banche — e posso assicurare che personalmente non ho alcun legame con nessuna banca — è proprio quella che facilita, da un punto di vista strettamente tecnico, l'accesso a questa forma di credito, perchè la banca ha un suo stile nell'istruire le pratiche, ed ha anche una sua competenza di valutazione delle possibilità di incremento di determinate attività artigianali. E, aggiungo, sarebbe difficile ad altri poter valutare a distanza, dal Centro regionale, sia pure obiettivamente, la possibilità di garanzia, anche personale, dei singoli artigiani.

Vorrei pregare, pur rendendomi conto della necessità di far tornare alla Camera dei deputati il provvedimento per una più precisa dizione circa l'inquadramento degli stanziamenti negli esercizi finanziari, di fare ciò il più presto possibile. In genere, anche quando non si parlava di congiuntura, il credito veniva — e viene anche adesso — concesso con notevole ritardo. È vero, e giustamente l'ha detto il senatore Mariotti, che gli istituti bancari nell'attesa provvedevano con il pre-finanziamento...

MARTINELLI. ... che viene a costare molto di più...

OLIVA. ... ma cerchiamo di liberare le imprese da un onere di interessi maggiore, che finirebbe per assorbire il vantaggio delle facilitazioni che intendiamo accordare. Se talvolta il ritardo è giustificato, mi sembra che da parte nostra vi sia il dovere di fare in modo che, accelerando i tempi nell'approvare il provvedimento, non si prolunghi ulteriormente il sacrificio degli interessati.

Sono d'accordo sulla proposta avanzata dal senatore Martinelli per quanto concerne la formulazione definitiva della ripartizione delle quote da concordare con la Ragioneria generale dello Stato. D'altra parte direi che in definitiva, se adottiamo la formula che mi ero permesso di suggerire, non tocchiamo nulla. Se in tutti questi casi si sostituisce all'indicazione dell'esercizio finanziario la dizione generica « esercizi fi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

13ª SEDUTA (9 aprile 1964)

nanziari successivi » al 1963-64, non si impedisce che nell'impostazione dei bilanci il Governo si regoli, nel distribuire le quote, in armonia con le nuove norme sul bilancio dello Stato. Questa mi sembra anche la volontà del legislatore, il quale ha proposto che vengano stanziati dieci miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari indicati. Se noi diciamo che sono dieci miliardi annui, distribuiti negli esercizi successivi a quello 1963-1964, non presenta inconvenienti il fatto che siano stanziati cinque miliardi nell'ultimo semestre del 1964 e gli altri cinque più cinque nell'esercizio successivo e così via.

FORTUNATI. Non è esatto. Quando si dice « annui », in termini giuridici si vuol fare riferimento ad un esercizio annuo.

OLIVA. Se si dice « in ragione di lire tot annue », si intende nel periodo di un anno; se quest'anno è coperto da mezzo bilancio semestrale e poi viene un bilancio annuale, è logico, secondo me, che nulla impedirebbe di attribuire cinque miliardi al semestre ultimo del 1964, cinque più cinque all'esercizio 1965, e così via, a condizione che nell'ambito dell'anno vi sia un'impostazione contabile di dieci miliardi.

MARTINELLI. Non avevo alcuna intenzione di oppormi a quella che era la formulazione suggerita dal senatore Oliva. Avevo soltanto detto che ritenevo consigliabile, prima di mandare il testo alla Presidenza dell'Assemblea, di concordare la formulazione definitiva con la Ragioneria generale, perchè, posta l'ipotesi che, per una ragione qualsiasi, noi si possa cadere in errore, con questo preventivo contatto l'errore si potesse evitare. Desidero confermare che non ho espresso alcuna opinione avversa alla proposta del senatore Oliva.

OLIVA. Anche se il senatore Martinelli avesse espresso un'opinione diversa dalla mia, non avrebbe fatto nulla di male: siamo qui per cercare la formula migliore; questo stesso problema si ripresenta in una infinita serie di disegni di legge.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Bisogna tener presente che quando si stabilisce una norma o una formula, essa viene poi applicata nei provvedimenti successivi.

OLIVA. Dichiaro di non insistere sulla mia formula.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Vorrei pregare il senatore Oliva di accedere alla proposta del senatore Martinelli. Il fatto della consultazione preventiva della Ragioneria ci metterebbe al sicuro e non pregiudicherebbe la soluzione migliore dal punto di vista formale; soluzione che potrebbe poi servire anche per gli altri casi.

Venendo ai rilievi mossi dal senatore Mariotti, debbo fargli presente che i suoi appunti peccano di genericità; e in una materia tanto delicata le precisazioni non sono mai troppe, se si vuole mettere il Ministero nella possibilità di intervenire a proposito e con efficacia. Debbo aggiungere che in materia di istruttoria delle pratiche per il Mediocredito centrale e regionale la competenza è della rete bancaria ordinaria, sulla quale incombe la responsabilità relativa. E, a termini delle vigenti norme, la vigilanza sulla rete bancaria ordinaria spetta all'Istituto di emissione. Quindi, sarebbe necessario conoscere se ci sono dei fatti specifici, perchè il Ministero sia in grado di segnalare e di chiamare in causa tutte le competenze stabilite dalle leggi vigenti.

Detto questo, non voglio assolutamente togliere nulla all'importanza dei generici rilievi fatti dal senatore Mariotti, avendone preso debita nota: ne informerò il Ministro del tesoro. Però vorrei ripetere la raccomandazione di scendere dal generico, a fronte del quale possono essere fatti solo generici richiami in sede competente e responsabile: qualche indicazione più concreta consentirebbe di rendere più efficaci gli interventi ministeriali.

MARIOTTI. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se proprio non gli

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

13ª SEDUTA (9 aprile 1964)

consta che certe osservazioni che ho fatto rispondano alla realtà.

B E L O T T I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se siamo di fronte a specifici che responsabilità, occorre che siano precisate.

M A R I O T T I. Onorevole Belotti, risponda a questa domanda: lei pensa che le mie segnalazioni siano proprio fuori della realtà o è a sua conoscenza che certe cose avvengano?

B E L O T T I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Senatore Mariotti, ho già detto che la vigilanza sulla rete bancaria è di competenza dell'istituto di emissione: il Ministero del tesoro può richiamare a una più stretta osservanza delle norme e invitare l'istituto di emissione a intensificare i controlli. Io non voglio escludere che ci siano dei casi come quelli lamentati dal senatore Mariotti, dico soltanto che per mettere il Ministero in condizioni di agire con maggiore efficacia sarebbe più opportuno avere segnalazioni più dettagliate. In ogni caso, prendo l'impegno di informare il Ministro, affinché possa richiamare chi di competenza ad una più stretta osservanza delle norme specifiche in materia.

P R E S I D E N T E. Che cosa ritiene opportuno la Commissione, per la sollecita approvazione del disegno di legge? Io proporrei di sospendere brevemente la seduta per consentire al relatore di mettersi a contatto telefonico con la Ragioneria generale al fine di concordare i necessari emendamenti formali da apportare ai primi tre articoli del disegno di legge.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11).

B R A C C E S I, *relatore*. Signor Presidente, le consegno il testo del disegno di legge sul quale ho riportato le modifiche formali suggerite dalla Ragioneria generale dello Stato; su tale testo pienamente concordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire cinquanta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 30 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66.

Il relatore propone di sostituire le parole che seguono a « 1963-64 » con le altre «, di lire 5 miliardi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 10 miliardi nell'esercizio 1965 e di lire 5 miliardi nell'esercizio 1966 ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, è aumentato di lire trenta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 10 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 20 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65.

Il relatore propone di sostituire le parole che seguono a « 1963-64 » con le altre: «, di lire 10 miliardi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1965 ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

L'annualità da versare al « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico » ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'esercizio finanziario 1963-64 di lire 40 miliardi, per l'esercizio finanziario 1964-65 di lire 30 miliardi e per l'esercizio finanziario 1965-66 di lire 10 miliardi.

Il relatore propone di sostituire le parole che seguono a « 40 miliardi, » con le altre: « per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 di lire 15 miliardi, per l'esercizio 1965 di lire 20 miliardi e per l'esercizio 1966 di lire 5 miliardi ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le disponibilità risultanti dall'attuazione del precedente articolo 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Ai termini dell'articolo 26-bis del Regolamento il disegno di legge sarà trasmesso all'Assemblea con la relazione del senatore Braccesi.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla cessione al comune di Milano dell'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale, sito in quella città tra piazza del Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli, in permuta dell'immobile di proprietà comunale denominato ex Ospedale Maggiore e sito nello stesso capoluogo tra via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco Sforza » (301).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla cessione al comune di Milano dell'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale, sito in quella città tra piazza del Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli, in permuta dell'immobile di proprietà comunale denominato ex Ospedale Maggiore e sito nello stesso capoluogo tra via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco Sforza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I , *relatore*. Alle condizioni per la permuta, quali emergono dall'articolo 1 del presente disegno di legge, si è faticosamente arrivati dopo un lungo cammino. Io mi limiterò, pur avendo già esaminato il fascicolo completo del Demanio, ad accennare ai punti più salienti di questo cammino, d'altronde esattamente riportati dalla relazione.

Lo Stato cede in proprietà al comune di Milano l'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale, del valore di lire 3 miliardi e 200 milioni, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova. Il comune di Milano, in permuta del sopra indicato immobile, cede in proprietà allo Stato lo stabile di sua proprietà denominato ex Ospedale Maggiore, del valore di lire 2 miliardi e 785.720.530. Si obbliga a pagare, contestualmente alla stipula del contratto, la somma di lire 500 milioni a titolo di conguaglio per differenza valori. Rinuncia alla riscossione dei canoni dovutigli dall'Università per la trascurata occupazione dell'ex Ospedale Maggiore, ed a qualsiasi azione, ragione e pretesa, sia nei confronti dell'Università e sia dello

Stato, in dipendenza di tale occupazione. Rinuncia a qualsiasi azione o diritto per indennizzo spettantegli per il danno di guerra subito dall'ex Ospedale Maggiore, ritenendosi tacitato, in via transattiva, di ogni suo diritto, ragione o pretesa. Si impegna a consentire che i locali dell'ex Palazzo Reale attualmente adibiti ad uffici statali conservino la loro attuale destinazione fino ad un settennio decorrente dalla stipula della permuta e senza diritto e compenso alcuno a carico dello Stato.

Questa è la sostanza dell'articolo 1 al quale ho accennato in principio e che comunque è richiamato alla fine della relazione. Peraltro, come dicevo prima, si è arrivati a questa soluzione, che il vostro relatore è d'avviso possa essere accettata, dopo un tormentato cammino, perchè in un primo tempo sia l'amministrazione comunale di Milano da una parte che il Demanio dall'altra ritenevano che si dovessero tranquillizzare le aspettative dell'amministrazione comunale in funzione dei locali dell'ex Ospedale Maggiore, occupati di fatto, senza che fosse mai stato corrisposto alcun compenso e senza la stipulazione di alcuna convenzione, da parte degli Uffici dell'Università di Milano; e allora si è esaminato come questo problema avrebbe potuto essere affrontato e risolto.

In un primo tempo, ed esattamente nel 1953, è stata presa in considerazione la restituzione al Comune dei locali dell'ex Ospedale Maggiore, ricostruiti e trasformati parzialmente con fondi dello Stato a titolo di risarcimento danni di guerra. Il che è un elemento che ha dato luogo, poi, a varie discussioni sia in sede di Ministero dei lavori pubblici, sia in sede di Ministero delle finanze e di Avvocatura generale dello Stato, come in sede di Ministero del tesoro, salvo ad arrivare in seguito alla decisione finale: quella della permuta con l'Ospedale Maggiore del Palazzo del Senato, che era stato adibito, previa ricostruzione, a sede dell'Archivio di Stato. Senonchè, siccome il Palazzo del Senato aveva un valore inferiore a quello da attribuire ai locali dell'ex Ospedale Maggiore, il comune di Milano propose la permuta del suddetto immobile con altri beni, e cioè con l'ex Palazzo Reale ed altri im-

mobili, indicati nello stabile di Via Monforte e nell'area di circa 3.500 metri quadrati, già sede di un edificio ex G.I.L. Però dagli accertamenti subito disposti risultava che lo stabile di Via Monforte non poteva assolutamente essere oggetto di permuta perchè aveva già una destinazione in quanto sede del Genio civile, e che per quanto riguardava l'area di 3.500 metri quadrati essa non era di proprietà dello Stato, bensì della ex G.I.L.

Allora ci si è orientati verso l'altra formula, e cioè di limitare la permuta al solo ex Palazzo Reale e alla sola porzione dell'ex Ospedale Maggiore occupata dall'Università, e con atto steso presso l'Intendenza di finanza di Milano, che è l'atto dal quale prendono le mosse tutte le altre vicende, del 12 dicembre 1956, si è addivenuti alla stima del valore del Palazzo Reale di Piazza Duomo, come si è addivenuti alla stima, viceversa, dello stabile già ex Ospedale Maggiore. Ma mentre il valore attribuito all'ex Palazzo Reale fu di lire 3 miliardi e 200 milioni, dovendo stabilire il valore dei beni ex Ospedale Maggiore, ci si riferì a quella che era la situazione conseguente alla demolizione avvenuta per fatto di guerra, cioè il valore attribuito fu soltanto di lire 1 miliardo e 260 milioni.

Senonchè il comune di Milano ha sostenuto essere quello il valore attribuito al compendio comunale in seguito ai danneggiamenti bellici, ma che successivamente c'è stata una ricostruzione avvenuta sì a spese dello Stato, ma sotto il profilo del risarcimento danno di guerra, e che per questa ricostruzione si è spesa una somma, precisata poi in lire 1 miliardo e 525.702.530; sicchè il valore da attribuirsi — assumeva il Comune — a questo complesso che deve essere ceduto in parte in perdita per la cessione in uso gratuito all'Università, sarebbe stato di lire 2 miliardi e 785.702.530.

Ne è derivata quindi una discussione molto faticosa che, attraverso vari interventi, è stata finalmente avviata a soluzione.

Nel verbale di accordo 15 maggio 1956 i tecnici, non essendo dei giuristi, hanno formulato dei quesiti ai quali dovevano rispondere le amministrazioni interessate; io lo deduco seguendo la relazione, per quan-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

13ª SEDUTA (9 aprile 1964)

to mi sia fatto parte diligente e abbia letto il fascicolo nella sede dove esso giustamente deve essere collocato. Si trattava di scegliere tra i seguenti criteri per la valutazione dell'ex Ospedale Maggiore:

l'importo della spesa che sarebbe stato necessario sostenere per ripristinare l'ex Ospedale Maggiore nelle condizioni in cui si trovava prima del danno bellico;

oppure il valore attuale delle opere che sarebbero state necessarie per tale ripristino;

oppure l'importo delle spese effettivamente sostenute per ripristinare l'immobile ed adattarlo a sede dell'Università; qui c'è una destinazione diversa da quella esistente nella precedente situazione, perchè altro è riparare i danni di guerra per rendere al fabbricato l'efficienza nella quale esso si trovava prima dell'evento bellico, altro è approfittare di questa situazione per indirizzare quel determinato immobile non più ad una situazione *ante acta*, ma ad una situazione stabilita nell'interesse dell'Università;

oppure, infine, il valore attuale delle suddette opere di ripristino e di adattamento.

E su questi punti si è discusso con argomentazioni contrastanti da una parte e dall'altra. Io mi permetto di enunciare — e mi appello ai colleghi presenti che sono avvocati — che, a mio avviso, si doveva aderire all'ultima ipotesi, perchè, se noi partiamo dal presupposto che il comune di Milano sia titolare di un diritto ai fini del risarcimento danni di guerra, una volta che i danni di guerra si sono verificati, l'immobile ha un valore riferito all'ex Ospedale Maggiore nello stato in cui era prima, valore che deve essere agganciato a quella che è la spesa realmente occorsa per il suo ripristino nelle sue primitive condizioni. E quando noi abbiamo ridato all'edificio l'aspetto che esso aveva prima che si verificasse l'evento bellico, l'edificio è sul mercato di Milano e deve valere per quello che vale.

In sostanza, per derimere questa questione, si era ritenuto opportuno, nel dissenso sorto fra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero del tesoro — che era contrario

ad accettare questo criterio basilare, e cioè che il comune di Milano avesse diritto al risarcimento dei danni di guerra e che quindi il relativo lavoro di ripristino fosse incorporato nell'edificio di sua proprietà e che tale rapporto permanesse, agli effetti della stima dell'immobile — rivolgersi all'Avvocatura erariale; e l'Avvocatura dello Stato, con un motivato parere, al quale bisogna rendere omaggio, si è orientata verso la soluzione che io precedentemente vi ho prospettato. Però l'Avvocatura dello Stato aveva fatto una riserva a ragion veduta, inquantochè non conosceva esattamente la situazione di fatto, e aveva detto: « Voi avete degli oneri costituiti dalla cessione di parte dei locali in uso gratuito all'Università, e allora, se voi dovete fare la valutazione, dovete, da quello che è il valore di mercato, detrarre il valore dell'onere derivante da tale cessione ».

Senonchè questa impostazione, di fatto, era errata, perchè nessuna convenzione risultava fosse stata stipulata tra il Comune e l'Università al fine di permettere l'uso gratuito dell'immobile; e non risultava che il Comune avesse mai riscosso canoni per l'uso che l'Università aveva fatto dell'immobile comunale, uso al quale l'Ateneo non aveva diritto a titolo gratuito, così come, viceversa, lo aveva nei riguardi di immobili demaniali dello Stato in conseguenza di una norma legislativa ricordata nella relazione, che è il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. C'era, quindi, effettivamente, una occupazione dell'edificio da parte dell'Università — da sei o sette anni — che aveva sapore arbitrario; e allora l'osservazione fatta giustamente, in linea teorica, da parte dell'Avvocatura dello Stato, venne superata e si decise di valutare l'immobile con riferimento allo stato in cui era prima della ricostruzione, aggiungendo a tale importo il valore del danno bellico, pari alla spesa che sarebbe occorsa per il semplice ripristino del cespite secondo la consistenza e la disposizione planimetrica preesistente. Così anche le difficoltà sollevate dal Tesoro potevano essere risolte e ci si poteva avviare alla conclusione. Il comune di Milano ha accettato che i locali dell'ex Palazzo Reale attualmente adibiti ad uffici

statali conservino tale destinazione per un settennio.

Tutto ciò premesso, e non aumentando quindi il valore, applicando il criterio giuridico da me precedentemente enunciato, in quantochè c'è un'occupazione di un'ala dell'ex Palazzo Reale da parte di dipendenti statali, accettando le parti la perizia fatta dall'Ufficio tecnico erariale come dal verbale che risale al dicembre 1956, essendoci 500.000 lire di differenza a titolo di conguaglio tra le altre condizioni, e tutto ciò nell'interesse del comune di Milano, si è arrivati a questa soluzione; e quindi concludo dichiarandomi favorevole alla stipulazione della permuta.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la stipula di un atto di permuta mediante il quale:

1) lo Stato cede al comune di Milano l'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale e l'antistante piazzetta, siti in detta città tra Piazza Duomo, Via Palazzo Reale e Via Rastrelli, estesi complessivamente metri quadrati 17.400, del valore di lire 3 miliardi e 200 milioni;

2) il comune di Milano, in permuta dei suddetti immobili:

a) cede allo Stato l'immobile di sua proprietà sito in Milano tra la Via Festa del Perdono, Via e Vicolo Laghetto e Via Francesco Sforza, costituito dalla maggior parte del fabbricato a sedime ex Ospedale Maggiore, estesa circa metri quadrati 30.860, del valore di lire 2 miliardi e 700 milioni;

b) corrisponde allo Stato a titolo di conguaglio per differenza la somma di lire 500 milioni;

c) rinuncia ai canoni dovutigli per la trascorsa occupazione da parte dell'Università degli studi di Milano del fabbricato ex Ospedale Maggiore, ed a qualsiasi azione,

ragione o pretesa relativa sia nei confronti dell'Università e sia dello Stato;

d) rinuncia a qualsiasi azione e diritto per indennizzo spettantegli per il danno di guerra subito dall'anzidetto immobile ritenendosi tacitato in ogni suo diritto, ragione o pretesa;

e) si impegna a consentire che i locali del fabbricato ex Palazzo Reale che alla data di stipula dell'atto di permuta sono adibiti ad uffici statali conservino la loro destinazione fino alla durata massima di sette anni da tale data e senza diritto a compenso alcuno a carico dello Stato.

L'atto di permuta sarà approvato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 2.

La somma di lire 500 milioni che sarà introitata a titolo di conguaglio dalla permuta di cui all'articolo 1, verrà riassegnata al bilancio di spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere destinata alla costruzione in Milano di una nuova sede per il locale Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri: « Parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiarie » (321)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Rubinac-

ci, De Luca Angelo, Braccesi, Lorenzi, Bussi, Picardi, Turani, Di Rocco, Berlanda, Crepellani, Caron, Valmarana, De Unterrichter, Roselli, Angelilli, Rosati, Oliva, Artom e Zaccari: « Parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiariarie ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le obbligazioni emesse dagli istituti regionali per il credito a medio termine alle piccole e medie imprese, previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, già costituiti con particolari provvedimenti o da costituirsi, sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiariarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni dei detti istituti regionali.

B R A C C E S I, *relatore*. Figuro tra i presentatori del disegno di legge in esame e quindi, quale relatore, potrei limitarmi a richiamare la relazione che lo accompagna; tuttavia mi permetterò di dare, per quanto possibile, altri chiarimenti, in modo di fornire elementi di giudizio adeguati.

La legge 22 giugno 1950, n. 445, prevede la costituzione di istituti regionali per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese industriali e successivamente anche alle imprese commerciali ed esportatrici, allo scopo di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro locali.

Tali istituti vennero autorizzati a trarre i mezzi necessari per effettuare l'azione sud-

detta, oltrechè dal proprio fondo di dotazione e dagli eventuali conferimenti statali, anche dalla emissione di obbligazioni o buoni fruttiferi, all'interesse e condizioni da fissarsi di volta in volta, sentiti i competenti organi di vigilanza di cui alla legge bancaria, nonchè dalle aperture di credito in conto corrente che i partecipanti potessero eventualmente accordare.

L'emissione di obbligazioni è senza dubbio la forma tecnica più idonea per la raccolta dei fondi da impiegare a medio termine, non fosse altro per la corrispondenza esistente fra il rimborso graduale dei finanziamenti accordati ed il piano di ammortamento delle obbligazioni emesse.

Tale emissione ha però incontrato finora difficoltà notevoli, perchè tali titoli di fatto non possono essere collocati convenientemente sul mercato o tenuti in portafoglio dalle stesse banche partecipanti, in quanto non fruiscono delle facilitazioni godute da analoghi titoli da tempo in circolazione.

Quali sono queste facilitazioni?

1) essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni azienda di credito;

2) essere accettate per cauzione dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Provincie, dalle Casse di risparmio, dai Monti di credito su pegno;

3) essere accettate dalla Banca d'Italia a garanzia degli assegni circolari emessi dalle aziende di credito;

4) essere utilizzate almeno in parte da società, enti morali, istituzioni di beneficenza aventi l'obbligo di impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio;

5) essere utilizzate per investimento di capitali dei minori che per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti di immobili od altrimenti.

A questo punto, debbo dire che altri titoli godono dei suddetti vantaggi e ricordo in modo particolare le cartelle emesse dall'Istituto mobiliare italiano, dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, dalle Sezioni di credito industriale dei Banchi

di Sardegna, di Sicilia e di Napoli; dalla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, eccetera. La parificazione con le cartelle di credito fondiario risulta essere accordata ai titoli emessi dall'I.S.V.E. I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S. nonché dalle Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Risulta, a mio avviso, evidente che, se si vuol rendere operante la facoltà consentita dalla citata legge 22 giugno 1950, n. 445, agli istituti regionali di medio credito di valersi della emissione di obbligazioni per la raccolta dei fondi, è necessario eliminare l'attuale situazione di inferiorità rispetto agli altri istituti che ho menzionati.

Non vale obiettare, come talvolta è avvenuto, che con la emissione di obbligazioni parificate da parte degli istituti regionali verrebbero ad aggiungersi sul mercato nuovi titoli obbligazionari, crescendo così le difficoltà del mercato dei titoli stessi, in quanto la facoltà di emettere le obbligazioni è stabilita dalla legge n. 445 del 1950 e le singole emissioni avvengono previo parere del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio. Inoltre i finanziamenti accordati dagli istituti regionali nella generalità sono assistiti da garanzie ipotecarie.

Al 31 dicembre 1963 le operazioni in essere presso gli istituti regionali del Piemonte, Lombardia, Trentino, Venezie, Friuli, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Umbria e Lazio superavano complessivamente i 230 miliardi di lire.

Sono note peraltro le benemeritenze acquisite dagli istituti regionali nel primo decennio di attività per favorire le realizzazioni di programmi di investimenti da parte di minori imprese anche nelle regioni economicamente meno progredite; conviene quindi ampliare il campo di ricerca delle risorse, in quanto gli impieghi affidati a questa organizzazione creditizia specializzata e ben articolata territorialmente saranno ben utili alla feconda ripresa della produzione.

Se gli onorevoli colleghi saranno di massima favorevoli all'impostazione del disegno di legge, sul quale ha espresso parere favorevole la 9ª Commissione, proporrò un

lieve emendamento onde comprendere nel provvedimento tutti gli istituti regionali oggi esistenti.

A R T O M. Siccome io sono uno dei firmatari del disegno di legge, devo ringraziare il relatore di aver preso la parola per mio conto, aggiungendo che effettivamente la situazione è questa: è difficile trovare collocamento per queste obbligazioni nel ristretto ambito regionale qualora gli enti regionali non abbiano possibilità di utilizzare le obbligazioni nel modo previsto dalla legge. Per esempio, la Fondiaria, che è la unica Compagnia di assicurazioni che abbia sede in Toscana, non può valersi di questi titoli che, a differenza delle cartelle fondiarie, non rientrano tra quelli ammessi dalla legge per costituire le cauzioni prescritte dal testo unico sulle assicurazioni. La preoccupazione che questa legge poteva far nascere, sarebbe stata quella di creare un aumento eccessivo di titoli sul mercato, ma il nostro relatore ha fatto notare che le emissioni delle obbligazioni avvengono sotto il controllo del Comitato interministeriale del credito.

Quindi credo che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

B E R T O L I. Volevo soltanto osservare che l'ultimo comma del disegno di legge desta in me qualche perplessità. Infatti esso dice: « Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni dei detti istituti regionali ».

Noi andiamo a fare una specie di rivoluzione in quello che è il regolamento interno di questi istituti. Gli investimenti devono essere proposti in una certa maniera, secondo la legge: qui invece si avrebbe una facoltà che non è regolata da alcuna norma.

B E L O T T I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il tanto discusso ultimo comma dell'articolo unico ha preoccupato anche il Tesoro; ma, d'altronde, la parifica di trattamento giuridico delle obbligazioni in

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)13^a SEDUTA (9 aprile 1964)

discussione può essere accolta o respinta, senza possibilità di ricorso a vie di mezzo. Nè mi è possibile ravvisare il fondamento della preoccupazione affacciata dal senatore Bertoli.

BERTOLI. Io sono preoccupato anche per la misura degli investimenti, perchè in ciascuno dei regolamenti interni di questi enti viene fissata la misura con la quale possono investire fondi in buoni del Tesoro, eccetera. Ma per questo tipo particolare di obbligazioni la misura non è indicata.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Forse lei dà alla norma un'errata interpretazione. Si tratta di una mera facoltà, connessa alla parifica di trattamento.

ARTOM. L'articolo 30 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private dice che le riserve matematiche si possono investire in titoli limitatamente a quelli garantiti dallo Stato o alle cartelle fondiarie. Lo Stato poi può concedere deroghe a tale norma in base al n. 9 dello stesso articolo.

TRABUCCHI. Come ha enunciato il relatore, la 9^a Commissione ha espresso parere favorevole su questo disegno di legge, ed era giusto che il parere fosse dato in tal senso. A parte questo, avrei alcune osservazioni e domande da fare al nostro relatore. Effettivamente il regime delle obbligazioni è un regime che riguarda complessivamente le obbligazioni, di cui sempre è autorizzata l'emissione dal Comitato del credito sul piano generale. Per queste obbligazioni, alcune delle quali erano fondamentalmente le obbligazioni degli istituti di credito fondiario, e che sono poi state equiparate ai titoli emessi o garantiti dallo Stato, di volta in volta noi abbiamo benevolmente esteso gli stessi benefici anche a qualche altro istituto. Adesso, man mano, queste equiparazioni si vanno estendendo sempre più. Allora io mi domando: qual'è il momento in cui ci fermeremo con queste equiparazioni? Perchè è verissimo che i benefici agli istituti di credito fondiario sono stati dati nel momento in cui

gli italiani credevano che solo la proprietà fondiaria rappresentasse una fondamentale garanzia e, d'altra parte, credevano anche che bisognasse portare molto credito all'agricoltura per la trasformazione agraria che si riteneva allora potesse essere fatta con una velocità e con intendimenti che poi la storia ha dimostrato non corrispondenti alla realtà. Oggi, peraltro, è pacifico che sta verificandosi una rivoluzione per cui, a quello che era il valore della proprietà fondiaria, viene sostituendosi il valore dell'attività industriale e anche commerciale; infatti, nel parere espresso dalla Commissione industria, si suggerisce di sostituire, nell'articolo unico, alla parola « imprese », la parola « industrie ». Ma indipendentemente da questo, noi non possiamo dimenticare due cose: che se avevamo istituito dei privilegi anche di natura fiscale per gli istituti di credito fondiario, oggi con questo disegno di legge estendiamo i privilegi e tendiamo a farli diventare quasi una regola; e bisogna domandarci dove ci fermeremo con l'estensione dei privilegi, altrimenti si avrà da una parte l'inflazione dei privilegi e dall'altra la conseguente neutralizzazione dei privilegi stessi, che rappresenteranno soltanto un carico sempre maggiore per lo Stato.

In secondo luogo io penso che si debba considerare la questione anche dal punto di vista economico, perchè è ben vero che noi, dando queste agevolazioni agli istituti di credito, diamo loro, indubbiamente, la possibilità di emettere dei titoli che saranno meglio quotati; però in questo modo creiamo un'inflazione di titoli meglio quotati. Se a un certo momento, supponiamo, un istituto di credito a medio termine cominciasse ad emettere titoli al 7 per cento, li collocherebbe tutti; e noi dovremmo autorizzare l'emissione di titoli al 7 per cento per tutti gli altri istituti e finiremmo per appesantire il mercato, e in questo momento credo che il mercato obbligazionario non abbia bisogno di essere appesantito perchè lo è già, per conto suo, a sufficienza.

Su queste osservazioni di ordine generale, vorrei sentire prima il relatore e poi anche il rappresentante del Governo. Ma v'è un altro

punto sul quale vorrei ascoltare dal nostro relatore alcuni chiarimenti. Noi abbiamo sempre considerato finora gli istituti di credito fondiario come degli istituti a struttura centrale, in quanto sono vincolati da alcune regole molte strette nei riguardi della concessione dei prestiti, per cui si può calcolare che i valori base su cui si fonda il loro credito sono valori tali da garantire anche una sufficiente sicurezza; e la realtà ci ha dimostrato che dal 1905 fino ad oggi gli istituti di credito fondiario hanno potuto tranquillamente dare la prova che la fiducia in loro riposta era meritata. Oggi noi invece introduciamo fra gli istituti dotati di particolari garanzie degli istituti regionali che esercitano il credito a medio termine di natura mobiliare. E qui dobbiamo un momento fare un piccolo esame (e io domanderei al relatore se l'ha fatto) della struttura che hanno già raggiunto questi istituti e della loro solidità, della possibilità che essi, anche nelle crisi, che possono essere settoriali, o nelle crisi della situazione economica regionale, riescono a far sì che questi titoli si trovino, a un certo momento, nella condizione di non dover subire qualche deficienza di fiducia, corrispondente all'andamento di questi istituti, che non è garantito dal mercato nazionale e neppure garantito da certe determinate regole che sono assolutamente strette, come quelle degli istituti di credito fondiario.

Allora mi domando che cosa succederebbe se, a un certo momento, titoli sui quali noi abbiamo autorizzato a fare delle anticipazioni, che abbiamo ammesso possano essere versati a garanzia di tutte le operazioni del mondo, provenissero da istituti che abbiano avuto qualche scossa o che godano una minor fiducia. Finirebbe che lo Stato, nella sua suprema beneficenza, sarebbe costretto ad intervenire immediatamente per salvare questi titoli che con una legge noi oggi parifichiamo a quelli degli istituti di credito fondiario.

L'ultima osservazione è questa: noi oggi che cosa facciamo? Abbiamo ammesso finora che questi istituti di credito possano essere considerati come istituti regionali, e quindi, inquadrati nella finanza regiona-

le, vadano a regolare il credito nelle singole regioni, e racimolino le possibilità di risparmio che possono essere date da chi conosce più esattamente l'andamento degli istituti di credito di cui si tratta. Se però noi ammettiamo che anche fuori della regione questi istituti possano andare a chiedere le anticipazioni agli istituti centrali o che le obbligazioni da loro emesse possano essere accettate in cauzione dalle pubbliche amministrazioni e godere delle altre citate prerogative, allora finiremmo per considerare queste obbligazioni come altre obbligazioni che possono essere prontamente impiegate per realizzazioni attraverso le forme di anticipazione, oppure per gli investimenti di certi istituti sul mercato nazionale, costituendo così strumenti di allargamento o di restrizione della circolazione monetaria.

Ora mi domando, e domando al relatore, se tenendo conto di queste osservazioni possiamo essere veramente del tutto tranquilli. Io mi fido del senatore Braccesi e sono disposto a firmargli anche ..una cambiale in bianco; però vorrei che egli mi desse qualche chiarimento.

B R A C C E S I, *relatore*. Rispondo brevemente al senatore Trabucchi facendogli notare che egli parte dall'attuale situazione del mercato obbligazionario. Siccome egli vede la pesantezza di questo mercato nel quale non si collocano totalmente che pochissime obbligazioni, ritiene che l'emissione di questi nuovi titoli possa portare danno. Io ho richiamato nella relazione il fatto che c'è il Comitato per il credito e il risparmio che deve dare il parere sull'emissione di dette obbligazioni.

B E R T O L I. Il Ministro del tesoro, quando abbiamo discusso la « cedolare », si è lamentato che il mercato azionario si era gonfiato troppo.

B R A C C E S I, *relatore*. Verranno impartite direttive per l'emissione di queste obbligazioni.

A R T O M. È il Comitato del credito che deve dare l'autorizzazione, quindi la valu-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)13^a SEDUTA (9 aprile 1964)

tazione generale del collocamento è fatta dal Governo.

B R A C C E S I, *relatore*. Le obbligazioni sono garantite, oltre che dal patrimonio degli istituti emittenti, dai crediti derivanti dai mutui concessi dagli istituti stessi. E poi c'è il precedente che altri istituti regionali come l'I.R.F.I.S., il C.I.S. e l'I.S.V.E.I.MER. hanno già questa facoltà.

T R A B U C C H I. Lo abbiamo fatto apposta per favorire quelle regioni e... speriamo in Dio.

B R A C C E S I, *relatore*. In conclusione, mi sembra non possa costituire un grave danno l'emissione di queste obbligazioni.

B E N S I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In relazione alle perplessità che sono state espresse, mi chiedo se non sarebbe opportuno un breve rinvio.

B E L O T T I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alla proposta di rinviare la discussione.

Voglio tuttavia far rilevare — ricollegandomi a quanto detto dal senatore Trabucchi — che il disegno di legge in esame, il cui primo presentatore ha preso evidentemente a cuore gli interessi della propria regione, rappresenta una specie di allineamento del Trentino-Alto Adige alle altre due Regioni a statuto speciale, la Sicilia e la Sardegna, rispetto alla vigente disciplina giuridica delle obbligazioni emesse dall'I.R.F.I.S. e dal C.I.S., oltre che dall'I.S.V.E.I.MER., che ha una competenza generica sull'Italia meridionale.

Nella relazione sono state indicate valide ragioni a sostegno del provvedimento, connesse all'esistenza, anche al Nord, di isole di depressione, segnatamente nella fascia montana. Tuttavia, il problema sollevato dal senatore Trabucchi è indubbiamente di grave entità, ed assilla non soltanto il Ministero delle finanze, ma anche quello del tesoro, che condivide la necessità di porre un argine, anziché dilatare oltre misura, esenzioni e privilegi fiscali. Il senatore Trabucchi si è chiesto quando ci fermeremo su una china tan-

to dannosa. Tuttavia, sta di fatto che discriminazioni in materia tra Regioni a statuto speciale (non dimentichiamo che gli istituti per il medio credito regionale hanno le stesse caratteristiche statutarie e perseguono identiche finalità del C.I.S. e dell'I.R.F.I.S.), sono difficilmente giustificabili sotto il profilo della logica e dell'equità.

B E R T O L I. C'è la questione meridionale...

B E L O T T I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma anche al Nord esistono isole di depressione, che non possono e non debbono essere abbandonate e discriminate rispetto alle zone depresse del Centro-sud.

Per la verità, debbo dire che il Ministero del tesoro aveva assunto fino a poco tempo fa una posizione contraria al provvedimento in discussione, per una ragione, direi, di sacrificio del bilancio dello Stato.

La politica del Governo tende a ridurre le esenzioni fiscali anziché ad ampliarle (dico « tende », e non che ci riesca, perché è estremamente difficile operare nel settore con la scure: e lo sa bene il senatore Trabucchi che è stato Ministro delle finanze).

Il Governo, però, non può nascondersi la difficoltà di giustificare discriminazioni fra enti che hanno compiti analoghi, specialmente nei confronti di una Regione a statuto speciale il cui fine, nell'ambito dell'autonomia, è proprio di sovrintendere allo sviluppo e all'industrializzazione delle zone depresse della montagna.

Mi associo alla richiesta di rinvio della discussione, in modo che il problema possa essere rimeditato e meglio approfondito. Se però la Commissione non aderisce alla richiesta, il Ministero del tesoro non si opporrebbe all'approvazione del disegno di legge.

P I R A S T U. Considerato che nella Regione sarda funziona il C.I.S., io mi domando se anche il Banco di Sardegna verrà ammesso alle facilitazioni previste dal disegno di legge.

B E L O T T I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma in Sardegna c'è già un Isti-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

13ª SEDUTA (9 aprile 1964)

tuto specifico, il C.I.S. Il Banco di Sardegna non emette obbligazioni. Non comprendo per tanto la sua domanda.

B E N S I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda le perplessità emerse nel corso della discussione, credo che la proposta parificazione non possa portare turbamento oltre un certo limite, anche per l'esistenza dei controlli cui si è fatto cenno. In linea generale il Ministero delle finanze è d'accordo con quanto ha detto il senatore Trabucchi, e cioè che il criterio da seguire è quello di chiudere e non di aprire altre porte, poichè un limite bisognerà pur porlo. Si tratta però di scegliere il momento più adatto all'adozione di criteri più restrittivi.

Purtroppo io non ho potuto approfondire adeguatamente il problema, nè so quale sia in proposito il parere del Ministro. Rinnovo pertanto all'onorevole Presidente la preghiera di voler rinviare brevemente la discussione.

A R T O M. Io sono un firmatario un po' occasionale del disegno di legge, in quanto l'amico senatore Spagnoli, desiderando spogliarne la presentazione dal carattere di parte, ha chiesto la mia adesione quale rappresentante di un partito d'opposizione; ed ho ritenuto di poterla dare anche per delle ragioni obiettive.

Come sapete, d'altra parte, io sono un vecchio avversario del sistema regionalistico, una delle cui inevitabili conseguenze ritengo sia proprio quella di creare delle ingiuste situazioni di sperequazione. Infatti non vi sono motivi che giustifichino che alcune Regioni godano di certi privilegi ed altre no, che gli artigiani della Toscana, per esempio, non debbano avere gli stessi benefici degli artigiani della Sardegna. Pertanto il fatto che oggi ci si opponga ad un provvedimento di una certa estensione, è cosa che a noi antiregionalisti fa piacere, perchè dimostra la non equità del sistema regionalistico; come ci ha fatto piacere aver visto l'altro giorno in Aula i senatori sardi e siciliani levarsi contro la tassazione...

B E R T O L I. Come fa a conciliare quanto afferma adesso con il voto favorevole alla Cassa per il Mezzogiorno che ha già preannunciato?

A R T O M. La Cassa per il Mezzogiorno investe una particolare situazione di interesse nazionale la cui soluzione anche noi giudichiamo indispensabile. Il caso in esame, invece, riguarda un'impostazione di ordine generale che non riteniamo assolutamente equa.

D'altra parte non si tratta solo di un problema di esenzioni fiscali, quanto piuttosto di stabilire se sia giusto che alcune Regioni, per il solo fatto di essere a statuto speciale, possano godere di certi benefici fiscali che non sono concessi alle altre.

B E N S I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In alcuni casi, sì.

A R T O M. Quando si tratta di una norma di carattere generale, nulla da eccepire; ma quando si tratta di esenzioni a carattere regionale, non vi è motivo alcuno che giustifichi la concessione di privilegi ad una Regione piuttosto che ad un'altra.

B E N S I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il ragionamento in linea teorica può essere giusto, ma di fatto no.

A R T O M. Per quanto riguarda poi i dubbi avanzati circa la solidità degli istituti di credito regionali, ritengo che la maggior parte di essi potranno essere fuggati con un semplice emendamento, in modo di subordinare l'emissione delle obbligazioni all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito.

F O R T U N A T I. Per non confondere le idee, bisognerebbe stabilire se il meccanismo delle obbligazioni abbia un significato fondamentale per la possibilità della collocazione economico finanziaria o per gli aspetti tributari.

T R A B U C C H I. Lo ha per ambedue i casi. Naturalmente si mette maggiormen-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)13^a SEDUTA (9 aprile 1964)

te in luce il primo dei due aspetti della questione, perchè si è sempre portati a mostrare la parte migliore delle cose.

F O R T U N A T I . Si trattava di sapere se in prospettiva, anzichè pensare ad estenderli, non si ponesse il problema di eliminare tutti i privilegi tributari, agevolando le obbligazioni soltanto dal lato economico-finanziario.

T R A B U C C H I . Noi abbiamo tentato, qualche anno fa, un sistema di unificazione del trattamento fiscale delle obbligazioni a medio termine, facendo un'enorme fatica. Anche allora, come oggi, qualche « buchetto » lo abbiamo dovuto lasciar correre; il che non crea un grave pregiudizio

purchè non si aprano delle vere e proprie falle.

P R E S I D E N T E . È stato chiesto un breve rinvio della discussione da parte del rappresentante del Governo, onorevole Bensi, per un ulteriore approfondimento dei problemi emersi nel corso del dibattito.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari